



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

RINDEC-2019-0000052
12/04/2019

Programma di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché di coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza – Parziale riforma e rettifica del decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8/7/1986 n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300, e s.m.i., concernenti l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
- VISTO** il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il DPCM 10/7/2014, n.142 relativo alla riorganizzazione del MATTM, il quale ha istituito, tra l'altro, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG-RIN), alla cui direzione è stato preposto il Dr. Mariano Grillo con DPCM del 6/12/2017;
- VISTA** la legge 31/12/2009, n. 196 recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTA** la legge 27/12/2017, n. 205 recante il bilancio di prevenzione dello Stato per l'anno 2018;
- VISTA** la legge 22/2/2001, n. 36 recante “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, in seguito per brevità denominata “*legge-quadro*”;

CONSIDERATO che la legge-quadro ha lo scopo di: dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera b) della predetta legge-quadro, secondo cui lo Stato esercita le funzioni relative alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera c) della predetta legge-quadro, secondo cui lo Stato esercita le funzioni relative all'istituzione del "Catasto Nazionale" delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente, il quale opera, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in coordinamento con i "Catasti Regionali";

VISTO infine, l'articolo 8, comma 1, lettera d) che stabilisce quale competenza delle Regioni la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il *Catasto Nazionale*, di un *Catasto Regionale* delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

VISTO il D.M. 13/2/2014 con il quale si è provveduto ad istituire il *Catasto Nazionale* e che si ritiene conseguentemente necessario agevolare il popolamento attraverso il corretto flusso dei dati tra esso e i *Catasti Regionali*;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 13/2/2014 istitutivo del *Catasto Nazionale* tra le finalità primarie del medesimo Catasto sono individuate quelle relative a fornire supporto alle decisioni riguardanti l'ambiente e il territorio e quelle relative a consentire di costruire indicatori e indici di esposizione che forniscano la rappresentazione più efficace dello stato ambientale;

CONSIDERATO che il *Catasto Nazionale* opera nell'ambito del "sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA)" di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 335/97, e che l'attività di realizzazione e gestione di esso è svolta dal MATTM che, a tal fine, si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che tali funzioni svolte dal catasto hanno una attinenza diretta nello svolgimento del Programma di ricerca a cui è finalizzato il presente atto;

VISTO l'articolo 1 dello Statuto dell'ISPRA, approvato con D.M. 0000356 del 09/12/2013, secondo cui l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del MATTM e il Ministro si avvale di esso nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 3 dello Statuto dell'ISPRA, approvato con D.M. 0000356 del 09/12/2013 secondo cui l'ISPRA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali svolge attività di ricerca scientifica;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge-quadro secondo il quale sono di competenza delle regioni il concorso all'approfondimento delle conoscenze

scientifiche relative agli effetti per la salute in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO in particolare, il comma 6 dell'articolo 4 che autorizza la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b);

CONSIDERATO che sulla base degli stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio del 2005, con DEC/DSA/2005/01448 del 29/12/2005 registrato alla Corte dei Conti con n. 1, fog. 174 del 9 marzo 2006, si è provveduto ad assumere un complessivo impegno di spesa, destinata alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in campo epidemiologico e di cancerogenesi per l'approfondimento dei rischi connessi con l'esposizione ai campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza nonché per censire in ogni regione le singole sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici pari a complessivi € 4.543.376,88, tutti caduti, allo stato, in perenzione amministrativa, nel seguente modo:

- euro 3.000.000,00 sul capitolo 8437, concernente spese per la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico scientifica, relativamente alla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché per la promozione di un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale per l'approfondimento dei rischi connessi all'esposizione dei campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza, a favore della Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
- euro 1.032.914,00 sul capitolo 2723, concernente spese per l'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente, a favore della Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;
- euro 510.462,88 sul capitolo 2724 a favore dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (ora ISPRA) per le relative attività di coordinamento, demandando alla stessa la formulazione del programma operativo e la redazione del successivo Piano operativo di dettaglio (di seguito POD).

CONSIDERATO, in particolare, che le predette risorse sono tutte individuabili al seguente giustificativo di spesa n. 7088, clausole da 01 a 03;

CONSIDERATO che lo stato delle predette risorse risulta essere:

- euro 3.000.000,00 impegnate sul capitolo 8437 e allocate sul capitolo 8432/PG-5 nell'esercizio di perenzione,
- euro 1.032.914,00 impegnate sul capitolo 2723 e allocate sul capitolo 2717/PG-6 nell'esercizio di perenzione,
- euro 510.462,88 impegnate sul capitolo 2724 e allocate sul capitolo 2717/PG-8 nell'esercizio di perenzione;

CONSIDERATO che, a seguito del DPCM 10/7/2014 relativo alla riorganizzazione del MATTM, alcune delle competenze in precedenza svolte dalla ex Direzione per le valutazioni ambientali sono state attribuite alla nuova Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG-RIN) con conseguente rinumerazione dei capitoli pertinenti alle diverse materie;

CONSIDERATO che, in seguito al predetto trasferimento delle competenze, la richiesta di reiscrizione in bilancio per le risorse presenti sul capitolo 2717/PG-6 e PG-8 nell'esercizio di perenzione, dovrà essere richiesta sul capitolo 4131 del CDR 10;

CONSIDERATO che per quanto esposto nelle premesse e nei limiti sopra evidenziati le risorse disponibili a favore delle ARPA e dell'ISPRA per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge-quadro ammontano a complessivi euro € 4.543.376,88, tutte cadute allo stato in perenzione e che le stesse risultano sufficienti per attuare un "Programma di promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché di coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza";

CONSIDERATO che i criteri di ripartizione dei contributi destinati alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente tengono conto di determinati valori dimensionali, quali l'estensione del territorio e la popolazione ivi residente;

CONSIDERATO che, su incarico del MATTM, l'ISPRA aveva provveduto alla predisposizione di un piano operativo di dettaglio contenente tra l'altro un piano nazionale di ricerca e di sperimentazione tecnico scientifica in campo epidemiologico e di cancerogenesi per l'approfondimento dei rischi connessi con l'esposizione a campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza, al quale non è stato possibile dare seguito;

TENUTO CONTO che le risultanze emerse dalle ricerche attualmente in corso o già completate indicano la necessità di proseguire alcune attività di ricerca relativamente ai temi connessi ai possibili effetti di cancerogenesi con particolare attenzione agli aspetti epidemiologici;

TENUTO CONTO che nei primi mesi del 2015 la Commissione Europea, in seguito alla revisione critica della letteratura degli ultimi anni sui potenziali effetti dei CEM sulla salute, ha individuato gli argomenti di ricerca ad alta, media e bassa priorità (SCENIHR. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. 2015. Potential health effects of exposure to electromagnetic fields);

TENUTO CONTO che è stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un gruppo di lavoro con D.D. RINDEC-2017-0000058 del 20/04/2017 e RINDEC-2017-0000078 del 15/05/2017 , costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero salute, dall'ISPRA , dall'ISS e dal CNR finalizzato a formulare una proposta relativa alla individuazione delle attività di ricerca, che siano coerenti con gli attuali indirizzi della ricerca a livello internazionale, da avviare su base regionale da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), per pervenire alla predisposizione di un apposito Programma di ricerca;

VISTA la Direttiva generale per l'Azione amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, emanata dal Sig. Ministro con decreto n. 43 del 26 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 5094 in data 28 febbraio 2019;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'ISPRA e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a

supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018, registrato all'Ufficio Centrale Bilancio in data 26/11/2018, n. 494, e alla Corte dei Conti in data 11/12/2018, n. 1-2852, con il quale, sulla base dell'istruttoria compiuta di cui si è data contezza in tutti i precedenti "Visto" e "Considerato", sono state regolamentate le condizioni di accesso da parte delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente al "Programma" di cui sopra, nonché sono state definite la tempistica per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento nonché le modalità di trasferimento delle relative risorse;

CONSIDERATO che all'articolo 3, comma 3 del predetto decreto, le quote spettanti alle Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente del Trentino Alto Adige sono state rese indisponibili ai fini della partecipazione al contributo in attuazione del Programma di promozione di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 109 della legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 109 ha abrogato l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, concernente "*Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria*", ove si prevedeva:

- al comma 1 che le Province Autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti;
- al comma 2 che i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province;
- al comma 3 che per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto;

CONSIDERATO pertanto che nella previsione dell'abrogato, predetto articolo 5 della legge 30/11/1989, n. 386, rientravano finanziamenti previsti, in via ordinaria, da leggi nazionali in base a quote di riparto assegnate sulla base di criteri statistici e non anche finanziamenti concessi a seguito dell'elaborazione di un progetto e della successiva approvazione da parte dell'Amministrazione centrale, con conseguente successiva rendicontazione da parte del beneficiario, come quelli previsti dal citato decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018;

CONSIDERATO inoltre che con leggi provinciali di Trento 11 settembre 1995, n. 11, e di Bolzano 19 dicembre 1995, n. 26, sono state istituite le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, quali strutture dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche di interesse provinciale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche della protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che i fondi previsti dal Programma di promozione di attività di ricerca, di cui al decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018, sono stati già impegnati direttamente a favore delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente

/Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente con il citato decreto DEC/DSA/2005/01448 del 29/12/2005;

CONSIDERATO che l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Bolzano ha successivamente rappresentato la non applicabilità dell'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 alle Agenzie Provinciali;

RITENUTO pertanto che, alla luce dei precedenti "Considerato" e dell'interpretazione sistematica delle norme su richiamate, in particolare l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e delle leggi provinciali di Trento 11 settembre 1995, n. 11, e di Bolzano 19 dicembre 1995, n. 26, debbano essere rese disponibili ai fini del presente Programma di promozione di attività di ricerca anche le quote assegnate alle Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente di Trento e Bolzano;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica dell'articolo 3 del predetto decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018;

RITENUTO che a seguito della suddetta modifica sia necessario fornire un nuovo termine per la presentazione dei progetti e che pertanto debba essere modificato anche l'articolo 5 del medesimo citato decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018;

DECRETA

Articolo 1

Modifica dell'art. 3 del RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018

1. L'art. 3, comma 2 è così modificato:
2. In attuazione dei predetti criteri di ripartizione, è riconosciuto a ciascuna Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente un contributo massimo secondo quanto riportato nella Tabella 1 che segue:

<i>ARPA</i>	<i>Contributo totale per ARPA (euro)</i>	<i>Contributo totale per ARPA (euro)</i>
Piemonte	78.782	228.815
Valle d'Aosta	12.806	37.194
Lombardia	139.361	404.762
<i>Trentino Alto Adige</i>	25.339	73.596
Veneto	76.229	221.401
Friuli Venezia Giulia	22.370	64.971
Liguria	24.602	71.454
Emilia Romagna	73.042	212.145
Toscana	67.509	196.073
Umbria	18.613	54.060
Marche	28.080	81.555
Lazio	82.035	238.264
Abruzzo	26.488	76.930
Molise	12.806	37.194
Campania	85.250	247.600
Puglia	69.714	202.477
Basilicata	17.060	49.550
Calabria	39.956	116.049
Sicilia	88.250	256.313
Sardegna	44.621	129.598
Totale	1.032.914	3.000.000

<i>Province autonome</i>		
<i>Trento</i>	12.188	35.402
Bolzano	13.151	38.194

2. L'art. 3, comma 3 è abrogato.

Articolo 2

Modifica dell'art. 5 del RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018

1. L'art. 5, commi 6 e 7 sono così modificati:

6. Il proponente potrà presentare istanze di ammissione al contributo, nei limiti della quota a ciascuna spettante, entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo. Della predetta pubblicazione sarà data notificazione ai soggetti beneficiari a mezzo pec da parte della DG-RIN. Superata tale data il *Programma ricerca CEM* istituito con decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018, come modificato dal presente atto, dovrà intendersi concluso e nessun diritto potrà essere riconosciuto alle Agenzie regionali/provinciali per la protezione dell'ambiente sulle

quote di finanziamento loro assegnate, in caso di mancato esercizio, entro il predetto termine, del relativo diritto di accedervi.

7. Le economie di spesa comunque realizzate successivamente al termine indicato al precedente comma 6, potranno essere utilizzate per le medesime finalità di cui alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 4 della legge-quadro.

Articolo 3
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto rimangono in vigore le disposizioni del decreto RINDEC-2018-0000156 del 16/11/2018.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato sul sito *web* istituzionale del MATTM, contestualmente alla notifica a mezzo pec ai beneficiari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)